

GIUDICE PACE
FIRENZE

25 OTTOBRE 2007

PARTI: **PIERACCIOLI**
(avv.ti Fasulo, Moretti)
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL
(avv.ti Ligas, Daferio,
Tassone, Errani)

**Vendita di un computer in
« bundle » con il sistema
operativo e altro software**
• **Diritto dell'acquirente al
rimborso del prezzo del
sistema operativo e
dell'altro software in caso
di mancata volontà di
utilizzo • Sussiste**

*L'acquirente di un computer
portatile ha diritto di restituire
il software preinstallato al pro-
duttore del computer ove non
intenda utilizzarlo e di ottenere
dallo stesso oggetto il rimborso
della relativa quota parte del
prezzo.*

Con atto ritualmente notificato il sig. Marco Pieraccioli citava dinanzi a questo Giudice la società Hewlett Packard Italiana, esponendo di aver acquistato nel Settembre 2005 un computer tipo notebook marca Compaq con preinstallato software Microsoft (Windows XP e Works 8) e di aver richiesto alla produttrice Hewlett Packard il rimborso del costo di quest'ultimo previa restituzione dello stesso, come da istruzioni riportate nella relativa licenza d'uso (Eula).

Aggiungeva che peraltro nonostante contatti e diffide, tale rimborso gli era stato negato dalla convenuta sulla scorta di una inscindibilità tra struttura hardware e software, in realtà inesistente. Concludeva pertanto perché il giudice, accertato il suo diritto in tal senso, condannasse la Hewlett Packard a rimborsargli la somma di Euro 140,00 da ritenersi corrispondente al prezzo del detto software sul mercato, oltre interessi e con vittoria di spese.

Si costitutiva la convenuta la quale precisava che la inscindibilità tra apparecchiatura e sistema operativo dei suoi prodotti, era non tecnica ma commerciale in conformità agli usi invalsi nello specifico settore nel quale era prevalente l'interesse dell'utente finale ad avere un prodotto completo. Aggiungeva che in ogni caso quanto unilateralmente predisposto nella licenza d'uso (Eula) dalla Microsoft non poteva impegnarla e che, non avendo per quanto detto una sua procedura per il rimborso del solo software, aveva comunque offerto all'attore il rimborso, rifiutato, del prezzo dell'intero computer. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese.

Dopo puntualizzazioni delle parti la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe riferite, senza ulteriore attività istruttoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Riconosciuta in causa dalla Hewlett Packard la scindibilità tecnica tra struttura del computer (hardware) e sistema operativo presente su di esso (software), è risultato altresì che il software Microsoft esistente sui computer da lei prodotti, e quindi anche sul notebook di cui trattasi, vi viene da essa direttamente installato apportandovi gli opportuni adattamenti, tanto da dar luogo ad una versione specifica dell'originale da considerarsi diversa da quello e propria del produttore di hardware (OEM), al fine del miglior funzionamento del prodotto completo immesso sul mercato.

Tale software contiene il cosiddetto contratto di licenza d'uso (EULA) con le condizioni per il suo utilizzo da parte del compratore. Il testo prodotto in causa dall'attore, ma confermato dalla convenuta, dichiara preliminarmente che tale contratto intercorre tra l'utente e il « produttore del computer o di un suo componente » presso il quale l'utente ha acquistato il prodotto, precisando anche che il termine computer viene utilizzato per indicare l'hardware. Aggiunge che qualora l'utente non accetti le condizioni del contratto « dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso ».

Afferma la convenuta che tali clausole sono state stabilite unilateralmente da Microsoft e attengono ad un rapporto cui essa è estranea. Così non sembra, stante che non vi è dubbio che il produttore di cui si parla sia quello dell'hardware essendo il contratto medesimo a chiarirlo, e che, anche ammesso che il testo possa essere stato predisposto unilateralmente dalla Microsoft appare non credibile che esso non sia stato conosciuto dalla Hewlett Packard essendo verosimile piuttosto che esso sia il frutto di accordi commerciali intercorsi tra le due società.

In ogni caso deve ritenersi da lei accettato e fatto proprio, nel momento stesso in cui l'ha installato sul suo hardware offrendo poi in vendita il prodotto finale.

Dunque ad avviso del giudicante, in assenza di diverse condizioni di vendita di quest'ultimo preliminarmente concordate con il compratore, la convenuta risponde delle relative clausole nei riguardi dello stesso.

Evidenzia la convenuta che in ogni caso il contratto indica come ottenere informazioni ma non promette rimborsi. Ritene il giudicante, come sostiene parte attrice, che la clausola come formulata abbia senso in quanto stabilisce il diritto al rimborso, altrimenti sarebbe stato del tutto inutile parlarne e sarebbe bastato limitarsi a precisare la restituzione del software.

Sembrerebbe davvero singolare che il produttore, cioè la convenuta, invittasse il compratore a domandare informazioni sul rimborso per rispondergli che non è previsto.

Del resto il rimborso appare dovuto, sussistendo per l'utilizzo del software un contratto separato (con condizioni oltretutto molto particolari) che il compratore non ha possibilità di conoscere prima di aver comprato il prodotto (né è certo sufficiente a tal fine che gli opuscoli indichino che il computer è equipaggiato con un « certo » software) e che, se non accettato, impone appunto di restituire quella parte dell'acquisto lasciando il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato.

Né infine può valutarsi come valida alternativa quella del rimborso totale del prodotto acquistato, in assenza del relativo consenso dell'acquirente.

D'altro canto nessuna rilevanza sugli effetti giuridici del rapporto di cui trattasi può avere il fatto che sia possibile trovare in commercio anche hardware privo di software, sia pur di altri produttori. Va anche rilevata la non divisibilità della prodotta sentenza del giudice francese di Lunville non risultando ammissibile che vi siano per l'acquirente effetti giuridici diversi conseguenti alla tipologia del punto vendita salvo che la struttura commerciale della Hewlett Packard abbia in quel Paese una diversa organizzazione, come sembra emergere dall'affermazione del medesimo giudice circa la comunque esistente reperibilità altrove di suoi computer senza software installato, a differenza quindi che in Italia.

Per quanto detto si ritiene che la convenuta società debba essere condannata a rimborsare al Pieraccioli il valore dei due indicati programmi Microsoft, previa loro restituzione. Sulle modalità di quest'ultima non può il giudicante pronunciarsi, essendo questa domanda nuova svolta in sede conclusionale, osservando soltanto che le clausole contrattuali vanno eseguite secondo buona fede e perciò astenendosi da condotte vessatorie ed ostruzionistiche, come stabilisce l'art. 1375 c.c.. Circa l'importo del rimborso, ritiene il giudicante che in assenza di specifiche contestazioni di parte convenuta, possa confermarsi in via equitativa quello complessivo di Euro 140,00 richiesto dall'attore con riferimento al prezzo di vendita sul mercato dei due programmi in questione (Euro 90,00 per Windows XP ed Euro 50,00 per Works 8).

Su tale somma decorreranno interessi al tasso legale dalla messa in mora, da ritenersi avvenuta il 10/10/05 data intermedia tra quella della lettera del legale attoreo e quella della risposta della convenuta, fino al saldo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si determinano, in via equitativa in mancanza di notula, in Euro 2.300,00 (di cui Euro 800,00 per diritti, Euro 1.200,00 per onorari, Euro 300,00 per spese generali ed esborsi) oltre iva e cap ai sensi di legge.

P.Q.M. — Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rimossa, condanna la convenuta società Hewlett Packard Srl a pagare all'attore Pieraccioli Marco Euro 140,00 per i titoli di cui in narrativa, con interessi calcolati al tasso legale dal 10/10/05 al saldo; Euro 2.300,00 suddivisi come in motivazione precisato, oltre iva e cap ai sensi di legge, per rimborso delle spese di causa.

**LA LICENZA D'USO
DI SOFTWARE OPERATIVO
QUALE SEGMENTO
DELL'OPERAZIONE
DI ACQUISTO
DI PERSONAL COMPUTER**

1. I TERMINI DELLA QUESTIONE.

Le sentenze in rassegna affrontano la questione relativa alla preventiva installazione da parte delle imprese produttrici del *software* o del sistema operativo all'interno della maggior parte dei personal computer messi in commercio. Si tratta di una prassi assai ricorrente che fa sì che un acquirente di personal computer si trovi di fatto, senza grandi possibilità di scelta, titolare di un contratto di licenza d'uso del *software* operativo che gli consente di utilizzare, nelle sue funzioni primarie, il personal computer acquistato e che gli permette, nel contempo, l'installazione di altri programmi per elaboratore di tipo applicativo che ne aumentano le funzionalità e ne ampliano le potenzialità¹.

¹ Tecnicamente, il sistema operativo è il programma per elaboratore responsabile

del diretto controllo e della gestione dell'*hardware* e delle sue operazioni di base.

Il caso muove dalla richiesta formulata da un acquirente di un personal computer alla casa produttrice per ottenere il rimborso di una quota parte del prezzo di vendita sulla scorta della consegna, unitamente all'elaboratore elettronico, di un *software* operativo preinstallato non voluto; va osservato, in proposito, che il sistema operativo in questione risulta essere il più diffuso sul mercato e permette, anche agli utenti non esperti, di compiere delle operazioni non del tutto secondarie.

Proprio l'utilizzo di tale programma per elaboratore di base, viene regolato da un contratto di licenza che, nel caso di specie, viene visualizzato sullo schermo dell'utente alla prima accensione del personal computer e, una volta assecondata la richiesta di accettazione che gli viene proposta, tecnicamente, viene consentito il funzionamento². Lo stesso contratto di licenza d'uso del sistema operativo contiene una clausola che stabilisce che qualora l'utente non accetti le condizioni contrattuali non sarà legittimato ad utilizzare o duplicare il *software* ed avrà l'onere di contattare il produttore dell'*hardware* per ottenere il rimborso del prodotto. Testualmente, tale clausola inserita nella licenza proposta all'utente/acquirente così recita: « *qualora l'utente non accetti le condizioni del presente contratto, non potrà utilizzare o duplicare il software e dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso* ». E la stessa licenza, che comunemente secondo l'uso anglosassone viene chiamata EULA (*End User License Agreement*) qualifica come produttore, il soggetto che ha realizzato il personal computer sul quale è installato il *software* operativo.

² La locuzione « licenza » è mutuata dall'ordinamento anglosassone ed è utilizzata per indicare le figure contrattuali aventi ad oggetto il trasferimento al fruitore della facoltà di utilizzare il bene; come osserva V. MANGINI, *La licenza di brevetto*, Padova, 1970, 90, non ha nulla a che vedere con il significato che il termine licenza ha nel nostro ordinamento giuridico, rimandando solamente ad una fattispecie contrattuale avente ad oggetto la facoltà di sfruttare economicamente la privativa industriale. Lo stesso Autore, in *Invenzioni industriali. Modelli di utilità e disegni ornamentali*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, art. 2584-2601, Bologna, 1987, 107, osserva come « la licenza rappresenta senza dubbio il più diffuso fra gli strumenti negoziali con cui si realizzano nella pratica gli scambi di conoscenze tecnologiche e la collaborazione tecnica fra imprese. Rispetto alla concessione- vendita, questo contratto presenta l'evidente vantaggio di consentire al titolare del bene immateriale di sviluppare, conservando il controllo sulla privativa, settori e penetrare mercati in cui non è in grado, o non reputa conveniente, di intervenire direttamente, senza tuttavia precludersi la possibilità di farlo in futuro ».

La licenza in questione, caratterizzata dalle sue pattuzioni pubblicate a video per la loro lettura da parte dell'utente, vengono generalmente denominate con la dizione anglosassone *click-wrap licenses*. Secondo uno studio denominato *Working Group on Electronic Contracting Practices*, compiuto dalla celebre ed autorevole *American Bar Association* (ABA), per *click-wrap agreement* o *click-through agreement* si deve intendere « *a proposed electronic form agreement set up by one party so that the other contracting party (the user), can assent to terms by clicking various icons or buttons or by typing specified word or phrases. These proposed agreements are most common on web sites, but they also appear on CDs and other electronic media and the typical user may read the terms on screen and use a keyboard, mouse or similar device to scroll through or otherwise navigate the terms and make choices related to the contracting process.* Per approfondimenti, sia consentito rimandare a P. SAMMARCO, *I contratti dell'informatica. Sistema e prassi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. XLI, Padova, 2006, 253 e ss..

Il rifiuto di accettare la licenza d'uso del sistema operativo preinstallato sul personal computer acquistato ed il rigetto della richiesta di rimborso della quota parte del prezzo di acquisto dello stesso personal computer riferito al bene o componente *software* presente e non voluto dall'acquirente ha dato origine alla questione oggetto di commento. Si tratta, in definitiva, di appurare se il sistema operativo di un personal computer ed in particolare di un *software* operativo che costituisce di fatto — al di là di ogni considerazione di merito sul punto — uno standard per l'utilizzo del personal computer stesso³, possa considerarsi un elemento costitutivo essenziale dell'*hardware*, tanto da non poter essere considerato un bene scindibile dall'apparato che lo contiene, perché, in sua assenza, risulterebbe sostanzialmente privo di utilità pratica per il suo utilizzatore.

2. LE MOTIVAZIONI POSTE ALLA BASE DELLE DUE DECISIONI.

Le due sentenze in esame hanno deciso la questione in modo diametralmente opposto; da una parte, il giudice francese, nel rigettare la richiesta di rimborso parziale del prezzo della compravendita, ha ritenuto che il soggetto acquirente fosse ben edotto e consapevole delle caratteristiche tecniche del bene che stava acquistando e, dunque, procedendo all'acquisto, ne accettava tutte le specifiche, anche con riferimento al sistema operativo, che peraltro erano visibilmente segnalate nel materiale informativo e promozionale del personal computer e perfino sull'apparecchio stesso. In più, secondo il giudicante d'oltralpe, qualora il ricorrente non avesse voluto acquistare il personal computer dotato di quel *software* operativo preinstallato, avrebbe dovuto indirizzarsi non presso un grande magazzino — come è avvenuto — bensì presso un centro tecnico specializzato.

Infine, nel disattendere la richiesta di rimborso parziale del prezzo della compravendita, il giudice francese, esaminando le clausole del contratto di licenza d'uso del *software* operativo preinstallato, ha reputato che l'acquirente, nel caso in cui non avesse voluto dotarsi di quel programma per elaboratore, avrebbe avuto sempre la possibilità di disinstallarlo o, in alternativa, come *extrema ratio*, di restituire il personal computer al soggetto venditore ed ottenere il rimborso integrale di quanto versato. Questo sul presupposto che i due beni, vale a dire il personal computer ed il *software* operativo, fossero due elementi complementari, legati tra loro in modo strettissimo, in una forma di interdipendenza che ne compromette l'autonomia e dunque la separabilità.

Diversamente il giudice italiano nell'accogliere la richiesta di rimborso parziale del prezzo di compravendita avanzata dal ricorrente, ha motivato la sua decisione considerando i due beni, *software* ed *hardware*, del tutto distinti sia sotto il profilo funzionale che contrattuale, tanto da essere ritenuti autonomi, cosicché le sorti di uno potessero essere slegate

³ Uno standard, in ambito informatico, ma anche nelle telecomunicazioni, nei sistemi di misura, nell'ingegneria in genere, rappresenta una base di riferimento,

un paradigma codificato per la produzione di tecnologie fra loro compatibili, che siano computer, reti di computer o componenti elettronici.

ed indipendenti da quelle dell'altro. Né, sono stati valutati elementi idonei a mutare il convincimento del giudicante italiano, la presenza delle indicazioni delle caratteristiche tecniche e delle dotazioni del *software* sugli opuscoli informativi del personal computer che informano l'acquirente in ordine alle specifiche del bene che sta per acquistare.

In definitiva, il giudice italiano, con la decisione in rassegna, ammette la separabilità del sistema operativo dal personal computer che lo contiene, considerando quest'ultimo privo del suo *software* di base, un bene diverso e dotato di minor valore; e pertanto, l'acquirente che non desiderasse avere anche il *software* operativo installato sul computer oggetto della compravendita, avendo nella sua disponibilità un bene di minor valore economico, avrebbe diritto al rimborso di una parte del prezzo corrisposto.

3. SULL'AUTONOMIA DEL *SOFTWARE* OPERATIVO.

Le due diverse interpretazioni rese dalle sentenze in rassegna pongono in chiara evidenza la questione relativa al *software* operativo installato direttamente dalle imprese produttrici di personal computer ed alla valutazione in ordine al suo grado di indipendenza ed autonomia rispetto all'apparecchiatura *hardware* che lo contiene. È chiaro che si tratta di due beni giuridicamente distinti, ciascuno dotato di una propria individualità e disciplina specifica, tuttavia, è altrettanto pacifico, che, l'uno senza l'altro, non raggiungono alcuna utilità e non riescono ad esprimere alcuna funzionalità; ed allora proprio su questo carattere di connessione ed interdipendenza funzionale dei beni occorre muovere le nostre considerazioni di carattere giuridico.

Per agevolare gli utenti informatici, le imprese produttrici di personal computer forniscono al pubblico i loro prodotti già dotati di un *software* operativo preinstallato per consentire, in questo modo, a chiunque abbia la disponibilità d'uso di un elaboratore elettronico, di compiere le operazioni che desiderano e di sfruttare, secondo le loro necessità, le funzionalità proprie del calcolatore. Si tratta di una scelta probabilmente non dettata solamente da ragioni economiche, ma anche da motivi di ordine pratico, atteso che avere la disponibilità di un elaboratore elettronico privo del suo sistema operativo, per la maggior parte degli utenti, è un ostacolo al suo utilizzo. Non tutti, infatti, sono in grado di compiere quelle operazioni tecniche di installazione del *software* operativo, che, in effetti, richiede una competenza sicuramente superiore a quella posseduta dalla media degli utenti informatici.

Pertanto, si può affermare che la dotazione di un *software* operativo per un personal computer risponde a delle necessità concrete sentite dalla maggior parte dei soggetti acquirenti di elaboratori elettronici, che, altrimenti, non potrebbero con facilità utilizzare il calcolatore. E la scelta di preinstallare un determinato *software* operativo rispetto ad un altro risponde solamente a delle logiche di mercato, rappresentate dalla diffusione del bene, dalle sue caratteristiche funzionali, dalla forza commerciale dell'impresa produttrice e, non ultimo, dalle tecniche di *marketing* adottate, fattori questi che non hanno una particolare rilevanza nell'ambito giuridico.

Tenendo fermo, dunque, il carattere di dipendenza funzionale tra i due beni presi in esame, le considerazioni si spostano sulla verifica in ordine

alla scindibilità degli stessi all'interno dell'operazione di acquisto di un personal computer. E pur vero che il *software* operativo ed il personal computer sono beni distinti dotati di autonoma individualità giuridica a cui si accompagna anche una disciplina per molti aspetti diversa, ma questa separazione alla maggior parte degli utenti informatici non interessa, né è da loro richiesta, atteso che costoro hanno interesse unicamente a svolgere le operazioni richieste tramite l'elaboratore elettronico, che deve essere immediatamente funzionante. Con molta probabilità, l'offerta in vendita o la fornitura di un personal computer non dotato di sistema operativo verrebbero considerate dagli acquirenti un ostacolo all'istantaneo e facile utilizzo e costringerebbero loro ad adoperarsi personalmente (qualora fossero in grado) o a rivolgersi a dei tecnici per sopperire a quella mancanza di funzioni di base che ogni elaboratore elettronico dotato di sistema operativo possiede.

Quanto sopra osservato per evidenziare come il sistema operativo sia un programma per elaboratore che si distingue nettamente dagli altri *software* applicativi, perché, a differenza di tutti gli altri, è l'unico che consente all'elaboratore elettronico di compiere tutte le funzioni di base ed anche di poter installare altri programmi informatici che eseguono le più svariate operazioni. Si può affermare pertanto che il *software* operativo è una componente fondamentale dell'elaboratore elettronico, senza la quale quest'ultimo non è in grado di operare. Proprio allora considerando il ruolo o l'attività esercitati dal sistema operativo sull'elaboratore elettronico, unitamente alle suindicate osservazioni legate alla mancanza di competenze tecniche della maggior parte degli utenti informatici, che senza il *software* di base sono incapaci di utilizzare il personal computer, si arriva a considerare i due beni in esame in un rapporto di interdipendenza e di strettissima connessione funzionale. Per la gran parte degli utilizzatori di elaboratori elettronici, un personal computer privo del sistema operativo è inutilizzabile od inservibile. L'elaboratore elettronico diventa uno strumento di ausilio o, addirittura insostituibile, quando è già predisposto per l'uso e non necessita di interventi tecnici per avviarlo. Queste considerazioni inducono allora l'interprete a valutare il sistema operativo già installato all'interno di un personal computer offerto in vendita come un bene non del tutto autonomo ed indipendente, ma esistente o collocato in quel contesto proprio perché vi è un'offerta al pubblico di un prodotto (l'elaboratore elettronico) con quelle determinate caratteristiche e specifiche tecniche implicitamente richieste dagli acquirenti.

4. LA COMPRAVENDITA DEL PERSONAL COMPUTER COME OPERAZIONE CONTRATTUALE.

Le conclusioni suindicate che portano a considerare il sistema operativo di un elaboratore elettronico offerto in vendita non indipendente dal bene che lo contiene, devono essere vagliate anche tenendo presenti gli schemi contrattuali che regolano l'operazione di acquisto. Come è noto, il soggetto acquirente acquista l'elaboratore elettronico, realizzando una compravendita a cui è collegata una licenza d'uso del programma (il sistema operativo). Secondo il giudice italiano, i due contratti, cioè la compravendita e la licenza d'uso sono dotati di una propria individualità ed auton-

mia e perciò sono separabili, tant'è che si ammette l'esistenza di uno senza l'altro.

In realtà, proprio per la funzione ed il ruolo esclusivo esercitati dal sistema operativo e per l'utilità che esso riflette per il pubblico, nonché, non da ultimo per la volontà impressa dal soggetto venditore, i due contratti difficilmente possono essere considerati autonomi ed indipendenti, tanto da consentire di avere delle sorti diverse. Si pone in essere, per volontà del soggetto produttore dell'*hardware*, una operazione negoziale unitaria al cui interno convivono ed interagiscono i due schemi contrattuali che sono stati concepiti per tendere al raggiungimento ed al soddisfacimento degli interessi delle parti: quello dell'utilizzatore (quale soggetto medio non dotato di specifiche competenze tecniche) che dispone di un elaboratore elettronico funzionante e quello dell'impresa produttrice che commercializza l'elaboratore elettronico. In altri termini, si tratta, dunque, di una operazione composta da due singoli contratti tra loro in rapporto di reciproca interdipendenza, tutti indirizzati verso un unico scopo, tant'è che essi non esprimono il senso od il significato della loro presenza se non in combinazione tra loro, attraverso un esame che li consideri in modo necessariamente unitario. Essi, pertanto, devono essere ricondotti dall'interprete ad unità formale, all'interno cioè di un'unica entità in grado di esprimere in concreto la funzione perseguita dai contraenti.

E l'unica entità formale e concettuale idonea di operare una *reductio ad unitatem* dei due diversi schemi negoziali in questione è considerare essi come componenti fondanti di un'operazione economica⁴. Quest'ultima è slegata ed immune dalla qualificazione datale dalle parti, dato che non è il titolo attribuito che ne stabilisce la disciplina, quanto la presenza al suo interno dei rapporti di equilibrio formalizzati dagli atti e riflettenti gli interessi patrimoniali delle parti⁵.

All'interno di questo contenitore che è l'operazione economica convivono i singoli contratti tutti dotati di una loro propria specificità che però non assumono completa autonomia rispetto al complessivo affare perseguito dalle parti. Ciascun contratto, dichiarazione, atto o prestazione dell'affare, singolarmente considerato, non giustifica il senso della sua presenza se non in combinazione con gli altri elementi ed attraverso una valutazione che possa considerarli in modo necessariamente unitario. Tutti i formanti dell'affare, per esprimere appieno il loro significato ed assolvere con completezza alla loro funzione, devono dunque essere dall'interprete ricondotti ad unità formale e sostanziale, all'interno di quell'entità, capace di accoglierli senza stravolgimenti ed attenuazione di caratteristiche individualizzanti, che è, come detto, l'operazione economica⁶.

⁴ In dottrina, con riferimento all'operazione economica, si veda A. D'ANGELO, *Contratto ed operazione economica*, Torino, 1992; E. GABRIELLI, *Il Contratto e l'operazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, 95.

⁵ L'operazione economica, in altri termini, gode del privilegio di essere indif-

ferente e non influenzata nel *nomen* dalla presenza di atti tipici o atipici, dato che essa possiede un proprio valore descrittivo e qualificante appartenente ad una fenomenologia propria della *lex mercatoria*.

⁶ Anche la più recente giurisprudenza di legittimità sembra riconoscere la valenza dell'operazione economica nella complessa

Ciò che si realizza, in sostanza, con la combinazione di un contratto di compravendita ed un contratto di licenza d'uso di programma per elaboratore è un collegamento contrattuale che crea un'operazione globale ed inscindibile. Secondo la tradizionale definizione di collegamento negoziale, esso si manifesta ogni qual volta le parti danno vita a distinti contratti, i quali, caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e conservando l'individualità di ciascun tipo negoziale, alla cui disciplina rimangono rispettivamente sottoposti, vengono tuttavia concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra di loro e posti in rapporto di reciproca dipendenza, cosicché le vicende dell'uno debbono ripercuotersi sull'altro condizionandone la validità e l'efficacia⁷.

In questo senso, pertanto, ciascun contratto che compone e dà vita all'operazione economica, singolarmente considerato, non esprime che un frammento dell'affare, avulso però dall'intera operazione concepita dalle parti⁸.

Pertanto, riportando le considerazioni ora esposte al caso sottoposto all'esame sia del giudice francese che del giudice italiano, stante il suo carattere di interdipendenza, non appare possibile separare o scindere — senza ripercussioni sull'intero contratto che la incorpora — il contratto di licenza del *software* operativo dall'operazione di compravendita. Per tali ragioni, non sembra fondato riconoscere un diritto al rimborso parziale del prezzo di compravendita all'acquirente che non desidera avere insieme all'elaboratore elettronico anche il sistema operativo preinstallato.

PIEREMILIO SAMMARCO

attività negoziale posta in essere dai privati: si veda, a tale proposito, Cass. 16 ottobre 2003, n. 15482, in *Foro it.*, 2004, I, 1845.

⁷ In materia di collegamento negoziale, su tutti, cfr. M. GIORGIANNI, *Negozi giuridici collegati*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1937, 38; R. SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale* (voce), in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, 377; F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1973, 722 e ss.; G. SCHIZZEROTTO, *Il collegamento negoziale*, Napoli, 1983; G. FERRANDO, *I contratti collegati*, in *I contratti in generale* a cura di G. Alpa e M. Bessone, vol. III, Torino, 1991, 571 e ss.; A. RAPPAZZO, *I contratti collegati*, Milano, 1998, 19 e ss.; G. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999, 3 e ss.

⁸ R. SACCO, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, vol. II, Torino, 1993, 467, afferma che, sotto il profilo logico, il fenomeno del collegamento contrattuale rappresenta un unico contratto nell'ambito del quale i singoli contratti collegati costituiscono ciascuno un frammento di contratto, come se fossero un anello di una medesima catena. Occorre, pertanto, apprezzare non più i singoli negozi, ma l'operazione economica complessiva che essi concorrono a realizzare, «cosicché i singoli negozi non assumono più rilevanza individuale, ma assolvono, nella complessità dell'operazione, la medesima funzione che avrebbero svolto le singole clausole di un particolare contratto» (G.L. RABITTI, *Project finance e collegamento contrattuale*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, diretto da F. Galgano, vol. IV, Torino, 1997, 203).